

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 17.1.2007  
C(2007)64

DA NON DIMENTICARE

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE  
del 17.1.2007**

**che constata come non sia giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi  
all'importazione in un caso particolare.**

(il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

**(Richiesta presentata dalla Repubblica del Portogallo)**

**(Dossier REC 06/05)**

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE  
del 17.1.2007**

**che constata come non sia giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi  
all'importazione in un caso particolare.**

(il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

**(Richiesta presentata dalla Repubblica del Portogallo)  
(Dossier REC 06/05)**

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario<sup>1</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006<sup>2</sup>, visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce determinate disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio<sup>3</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1875/2006<sup>4</sup>,

<sup>1</sup> GU L 302 du 19.10.1992, p. 1

<sup>2</sup> GU L 363 du 20.12.2006, p. 1

<sup>3</sup> GU L 253 du 11.10.1993, p. 1

<sup>4</sup> GU L 360 du 19.12.2006, p. 64

Considerando quanto segue:

- (1) Con lettere del 23 dicembre 2005, ricevute dalla Commissione il 4 gennaio 2006, la Repubblica portoghese ha chiesto alla Commissione di decidere, sulla base dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del citato regolamento (CEE) n. 2913/92, se è giustificato non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e a titolo sussidiario se lo sgravio o il rimborso dei dazi all'importazione est giustificato in virtù dell'articolo 239 dello stesso regolamento nelle circostanze seguenti.
- (2) Il 18 ottobre 2002, il 13 gennaio 2003 e l'11 giugno 2003, un operatore portoghese (nel prosieguo: "A") ha importato cartoni di carne bovina congelata appartenente alla posizione tariffaria 0202 30 90 90, di origine e provenienza brasiliana. Il 13 gennaio e il 3 aprile 2003, un altro operatore portoghese (nel prosieguo "B") ha importato prodotti dello stesso tipo, anche in questo caso di origine e provenienza brasiliana. Le dichiarazioni degli importatori A e B (nel prosieguo: "gli interessati") sono state accettate dalla competenti autorità portoghesi.
- (3) Un certificato d'importazione è stato presentato in occasione delle importazioni e le merci hanno così potuto beneficiare del contingente tariffario (sotto-contingente II) previsto dal regolamento (CE) n. 954/2002 della Commissione del 4 giugno 2002 relativo alle modalità di gestione di un contingente tariffario per la carne bovina congelata appartenente al codice NC 0202 e per i prodotti appartenenti al codice NC 0206 29 91<sup>5</sup>.
- (4) Ad aprile 2003, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha chiesto alle autorità doganali degli Stati membri di procedere al controllo delle richieste d'ammissione al beneficio del citato contingente (sotto-contingente II) a causa di sospetti d'ammissione indebita a carico di numerosi operatori apparentemente legati ai sensi dell'articolo 143 del citato regolamento (CEE) n. 2454/93, cui fa riferimento l'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 954/2002.
- (5) Di fatto, il regolamento (CE) n. 954/2002, visto che il contingente era stato caratterizzato in passato da un livello di speculazione crescente, prevedeva non più una gestione secondo il metodo detto "importatori tradizionali/nuovi arrivati" ma in base al metodo "dell'esame simultaneo", definendo al tempo stesso criteri

<sup>5</sup> GU L 147 del 5.6.2002, p. 8.

de partecipazione più rigorosi, in modo da evitare, in particolare, la registrazione d'operatori prestanome (considerando 2 e da 5 a 10 del regolamento 954/2002).

(6) L'articolo 9 del regolamento fissava le condizioni per beneficiare del sotto-contingente II nonché le modalità di possibile revoca del beneficio di tale sotto-contingente. Così, secondo il paragrafo 4, gli Stati membri dovevano verificare che i vari richiedenti non fossero legati tra di loro ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e rifiutare, in tal caso, le richieste.

(7) Gli operatori A e B erano effettivamente legati tra di loro; per questo motivo le autorità portoghesi hanno notificato loro l'importo di una obbligazione doganale che ammonta, per l'operatore A, a XXX euro per le operazioni del 18 ottobre 2002 e del 13 gennaio 2003 e a XXX euro per l'importazione dell'11 giugno 2003 e, per l'operatore B a XXX euro. L'operatore A non ha pagato gli importi richiesti, a differenza dell'operatore B.

(8) Gli interessati hanno richiesto la non contabilizzazione a posteriori e sussidiariamente lo sgravio o il rimborso dei dazi, affermando che la versione portoghese del regolamento (CE) n. 954/2002 conteneva un errore nell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92. In effetti, invece di indicare, come nelle versioni francese e inglese che gli Stati membri devono verificare che "i richiedenti non sono legati ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione", la versione in lingua portoghese dell'articolo 9, paragrafo 4, 1° comma indicava l'opportunità di verificare se i richiedenti non fossero "membri della stessa famiglia ai sensi dell'articolo 143 del regolamento...". Effettivamente gli interessati non erano membri della stessa famiglia. Le autorità portoghesi hanno quindi trasmesso il dossier alla Commissione sulla base dell'articolo 871, paragrafo 1, 1° trattino e sussidiariamente dell'articolo 905, paragrafo 1, 1° trattino del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(9) In conformità con gli articoli 871 e 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93, gli interessati hanno indicato di aver preso conoscenza del dossier che le autorità portoghesi intendevano inviare alla Commissione e di non avere niente da aggiungere.

(10) Con lettera del 24 febbraio 2006, la Commissione ha richiesto alcune informazioni complementari alle autorità portoghesi. Tali informazioni sono state trasmesse alla Commissione per lettera ricevuta dalla Commissione il 20 giugno 2006. La procedura amministrativa è stata quindi sospesa, in conformità con gli articoli

873 e 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, nel periodo compreso fra il 25 febbraio e il 20 giugno 2006.

(11) In conformità con gli articoli 873 e 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti, composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 20 dicembre 2006 nell'ambito del Comitato Codice Doganale – sezione rimborso – al fine di valutare il caso specifico.

(12) In conformità con l'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92, non si procede ad una contabilizzazione a posteriori quando l'importo dei dazi legalmente dovuti non è stato contabilizzato a causa di un errore delle autorità doganali stesse che non poteva essere noto al debitore, quest'ultimo avendo agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni prescritte dalla normativa per quanto riguarda la dichiarazione doganale.

(13) È stato confermato che la versione portoghese della Gazzetta Ufficiale n. L 147 comportava un errore all'articolo 9, paragrafo 4, 1° comma del regolamento (CE) n. 954/2002. Non è stato inoltre pubblicato nessun errata corrige al testo in questione. Sembra plausibile concludere che la Commissione ha commesso un errore ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b) del regolamento (CEE) n. 2913/92.

(14) Come risulta dalla giurisprudenza costante della Corte di Giustizia delle Comunità europee, occorre valutare, per verificare se l'errore delle autorità competenti poteva essere scoperto dall'interessato, della natura dell'errore, dell'esperienza professionale dell'interessato e della diligenza da quest'ultimo dimostrata.

(15) Per quanto riguarda l'esperienza degli interessati, l'operatore A aveva già utilizzato il contingente in questione; tuttavia la disposizione causa di controversia è stata introdotta nella normativa solo dal regolamento (CE) n. 954/2002. L'operatore B non aveva mai importato utilizzando questo contingente.

(16) Per quanto riguarda la possibilità di scoprire l'errore, è opportuno notare come non sia possibile pretendere dagli operatori una lettura comparativa delle varie versioni linguistiche di un regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'errore in questione deve quindi essere considerato come impossibile da scoprire per un operatore in buona fede.

(17) Anche dalla domanda trasmessa dalle autorità portoghesi si evince che è necessario ammettere la buona fede degli interessati.

(18) Da quanto precede risulta che le circostanze sono tali da far pensare ad un errore stesse autorità doganali, impossibile da scoprire per un operatore in buona fede, ai sensi dell'articolo 220 paragrafo 2 punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92.

(19) Gli interessati hanno inoltre osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore per quanto riguarda la dichiarazione doganale.

(20) Non è quindi giustificato, nella fattispecie, procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione. Date le circostanze, non vi è luogo di esaminare il dossier dal punto di vista delle disposizioni dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

(21) L'articolo 875 del regolamento (CEE) n. 2454/93, quando la situazione esaminata giustifica la non contabilizzazione dell'importo dei dazi in gioco, autorizza la Commissione a precisare le condizioni in cui gli Stati membri possono non contabilizzare i dazi nei casi in cui si presentino degli elementi di fatto e di diritto comparabili.

(22) Possono essere considerate comparabili di fatto e di diritto, al caso in questione, solo le richieste di non contabilizzazione a posteriori di dazi, depositate nei termini legali, riguardanti operazioni d'importazione realizzate da operatori che per conoscere le condizioni di funzionamento del sottocontingente II potevano legittimamente basarsi sulla versione portoghese del regolamento (CE) n. 954/2002. Gli operatori dovranno avere agito in buona fede ed osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore per quanto riguarda la dichiarazione doganale,

(23) HA DECISO QUANTO SEGUE:

*Articolo primo*

I dazi all'importazione che ammontano a XXX EUR ed oggetto della richiesta della Repubblica portoghese in data 23 dicembre 2005 (nota n. 3007) non devono essere contabilizzati.

I dazi all'importazione che ammontano a XXX EUR ed oggetto della richiesta della Repubblica portoghese in data 23 dicembre 2005 (nota n. 3008) non devono essere contabilizzati.

I dazi all'importazione che ammontano a XXX EUR ed oggetto della richiesta della Repubblica portoghese in data 23 dicembre 2005 (nota n. 3007) non devono essere contabilizzati.

*Articolo 2*

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, li 17.1.2007

*Per la Commissione*

László KOVÁCS

*Membre della Commissione*